

A cura di Fabiano De Leonardis

PNRR & Contratti di sviluppo

Analisi Sub-misura M1C2 Investimento 5 - “Competitività e resilienza delle filiere produttive”

Categoria: **Agevolazioni**
Sottocategoria: **Imprese**

La missione del PMRR **M1C2** “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO” ha l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo ed incrementare il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi. Tra questi vi è l’**investimento 5** “Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione” con la **Sub-misura** “Competitività e resilienza delle filiere produttive” che si pone la finalità di sostenere le PMI, fornendo un supporto finanziario agli investimenti attraverso lo strumento dei **Contratti di Sviluppo**.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Inquadramento dello strumento	3
Disposizioni specifiche per il settore turismo	6
Il Decreto Mi.Se 02.11.2021 e la nuova Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia	7
I contratti di sviluppo tra Legge di bilancio 2022 e PNRR	9
Riferimenti normativi	10

Premessa

La Componente 2 della Missione 1 si pone l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo del paese attraverso una serie di interventi sinergici volti ad incrementare i livelli di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle imprese. Destinatari delle misure sono specificatamente le piccole e medie imprese quale motore propulsivo del tessuto produttivo italiano.

<p>M1C2 "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO"</p>	<p>OBIETTIVI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire la transizione digitale e l'innovazione del sistema produttivo incentivando gli investimenti in tecnologie avanzate, ricerca e innovazione • Realizzare investimenti per le connessioni ultraveloce in fibra ottica 5G • Rafforzare la partecipazione allo sviluppo dell'economia dello spazio e sistemi di osservazione della terra per il monitoraggio dei territori • Promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali anche attraverso strumenti finanziari innovativi
	<p>MISURE</p>
<p>Investimento 1: Transizione 4.0 Investimento 2: Investimenti ad alto contenuto tecnologico Investimento 3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga 5G) Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Sub-misura:</i> Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Sub-misura:</i> Competitività e resilienza delle filiere produttive</p> <p>Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale</p>	

La Sub-misura "Competitività e resilienza delle filiere produttive" vuole, in particolar modo, sostenere le PMI, fornendo un supporto finanziario agli investimenti attraverso i **Contratti di Sviluppo**, quale strumento operativo già dal 2012 e volto a finanziare investimenti strategici, innovativi e progetti di filiera, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno.

Inquadramento dello strumento

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. Il soggetto gestore della misura è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - **Invitalia S.p.A.**



NOTA BENE - La finalità dell'istituto è quella di aumentare i livelli di competitività e la sostenibilità delle imprese attraverso la ristrutturazione delle loro attività, il rimodellamento organizzativo, il trasferimento tecnologico e la riconversione produttiva in un'ottica digitale e di economia circolare. Partendo da tali presupposti, il contratto di sviluppo diventa il mezzo per implementare nuove attività, incrementare i livelli di occupazione e di innovazione tecnologica, rilanciare patrimoni industriali ed artigianali dismessi per effetto della saturazione delle attività produttive precedentemente allocate e favorire l'insediamento di nuove vocazioni di business.

La normativa concernente i contratti di sviluppo è stata oggetto di molteplici interventi legislativi nel corso degli anni e tutti finalizzati a garantire progressivamente una sempre maggiore snellezza nelle procedure di accesso allo strumento ed a rendere quest'ultimo sempre più aderente alle concrete esigenze del tessuto produttivo nazionale.

La normativa attualmente in vigore è rappresentata dal **Decreto Mi.Se. del 9 dicembre 2014 e s.m.i.** che promuove la finanziabilità dei seguenti programmi di sviluppo:


- ➔ programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- ➔ programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- ➔ programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell'ambito dei sopracitati programmi, l'istituto in esame può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

<p>Decreto Mi.Se. Del 9 dicembre 2014</p>	<p>Art. 5. Programma di sviluppo industriale</p> <p><i>1. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.</i></p>
--	--

	<p>Art. 6. Programma di sviluppo per la tutela ambientale</p> <p>1. Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.</p>
	<p>Art. 7. Programma di sviluppo di attività turistiche</p> <p>1. Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.</p>

Sotto il profilo soggettivo, i programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione e può essere altresì realizzato in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. L'articolazione del contratto prevede che i **soggetti partecipanti** siano articolati in:



Le **agevolazioni** sono concesse nelle seguenti forme anche in combinazione tra loro:

- finanziamento agevolato nel limite massimo del 75% dell'importo complessivo del progetto;
- contributo in conto interessi;
- contributo in conto impianti;
- contributo alla spesa.

Le **spese ammissibili** sono diverse. In particolare, con riguardo ai **programmi di investimento produttivi** sono ammissibili spese relative a: suolo aziendale; opere murarie e assimilate; infrastrutture aziendali; macchinari, impianti e attrezzature; programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, e conoscenze tecniche non brevettate; spese per consulenze. Per quanto concerne i **programmi di ricerca, sviluppo e innovazione** sono ammissibili le spese relative a: personale; strumenti e attrezzature; ricerca contrattuale; spese generali; materiali.

In merito all'**ammontare dell'investimento**, questo viene così ripartito:

1 **l'importo per il complessivo programma di sviluppo**, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

2 **il programma del soggetto proponente** deve presentare spese ammissibili:


→ non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;

→ non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

→ non inferiori a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

3 **gli investimenti proposti dai soggetti aderenti**, compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Con il **Decreto Mi.Se. 8 novembre 2016** viene introdotta una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni e caratterizzati da investimenti:





NOTA BENE - La procedura consiste nella sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l'impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, di **Accordi di Sviluppo** (procedura fast track); l'attivazione di tale strumento consente una riduzione dei tempi per la valutazione del programma ed un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.



Art. 9-bis (Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni)

1. Ai fini dell'avvio dell'attività istruttoria di cui all'art. 9, le domande di agevolazioni, presentate ai sensi del medesimo articolo, relative a programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate.

2. L'Accordo è sottoscritto a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. A tal fine l'Agenzia valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: significativo impatto occupazionale, inteso come nuovi posti di lavoro creati, capacità di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0. 3. Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di cui al comma 1, le Regioni comunicano al Ministero e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipulare l'Accordo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo. Nel caso di programmi localizzati su più Regioni, la comunicazione può essere effettuata da tutte le Regioni interessate.

Disposizioni specifiche per il settore turismo

I programmi d'investimento nel settore turistico sono stati oggetto di specifici interventi.

In particolare la **Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1, commi da 84 a 86**, ha introdotto le seguenti disposizioni:

a la **soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche**, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse;

b i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da **investimenti finalizzati alla creazione, ristrutturazione e all'ampliamento di correlate strutture ricettive**.



Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1, comma 84

Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socioeconomico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è così modificata:


a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, e' ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente e' conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;

b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

La successiva **Direttiva Mi.Se. del 19 marzo 2021** ha fornito le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni sopracitate ed è stata prevista la pubblicazione dell'elenco dei comuni rientranti nelle aree interne del Paese.

Il Decreto Mi.Se 02.11.2021 e la nuova Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia

Con l'emanazione del **Decreto Mi.Se. del 2 novembre 2021** recante "Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo" viene introdotto un aggiornamento dei requisiti che i programmi di sviluppo industriali e i programmi di sviluppo di attività turistiche devono soddisfare ai fini della concessione delle agevolazioni. L'obiettivo principale è quello di riservare i programmi di sviluppo alle iniziative d'investimento che realmente sono in grado di determinare un impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. A tal fine, l'Agenzia è tenuta a riscontrare, durante la fase istruttoria, la sussistenza di almeno **due dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014** come sintetizzati dal sito del Mi.Se. stesso nell'apposita pagina dedicata:



per un **programma di sviluppo di attività turistiche**



- contributo allo sviluppo tecnologico
- impatto ambientale dell'investimento
- positivo impatto sull'occupazione
- previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma
- incidenza del programma su una filiera di interesse turistico
- capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi.
- realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico
- capacità del programma di attrarre investimenti esteri.

Altro aspetto degno di nota è l'introduzione dell' **art. 4 bis al decreto del 9 dicembre 2014** e che assorbe la disposizione introdotta dall'art.1 comma 84 della Legge 178/2020 e prevede, per i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità che tali attività vengano accompagnate da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente. Gli investimenti funzionali all'erogazione dei predetti servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.



Art 4-bis.

I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti funzionali all'erogazione dei predetti servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini del rispetto dei limiti dimensionali previsti dai commi 2 e 3 sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il progetto di investimento riguardante l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall'impresa aderente deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l'accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento. Per gli investimenti per la ricettività e l'accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 16."

Altra novità importante strettamente correlata ai contratti di sviluppo, soprattutto quelli presentati da grandi imprese, riguarda la **Decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021** con cui la Commissione europea ha approvato la nuova **Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia**.

In linea generale, gli **AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE** hanno l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate d'Europa. La carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell'Italia stabilisce quali siano le Regioni ammissibili alle agevolazioni e l'intensità massima di aiuto, ossia l'importo limite dell'aiuto che può essere concesso per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento.

In particolare dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, il regime riguarda un gruppo nutrito di Regioni ovvero:

- ✓ Molise
- ✓ Campania
- ✓ Puglia
- ✓ Basilicata
- ✓ Calabria
- ✓ Sicilia
- ✓ Sardegna.



NOTA BENE - A partire dal 1° gennaio può pertanto essere richiesta l'applicazione delle nuove intensità di aiuto previste dalla suddetta Carta, ovvero:

- 30% per gli investimenti realizzati nelle Regioni Molise, Basilicata e Sardegna
- 40% per gli investimenti realizzati nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, oltre alle maggiorazioni del 10% in caso di investimenti realizzati da medie imprese e del 20% in caso di investimenti realizzati da piccole imprese.

I contratti di sviluppo tra Legge di bilancio 2022 e PNRR

Con la **legge di bilancio 2022** i **Contratti di sviluppo** nel settore industriale vengono finanziati con **400 milioni di euro nel 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per ogni anno dal 2024 al 2036**.

Accanto all'intervento posto in essere con la nuova finanziaria, si aggiunge il sostegno fornito attraverso il **PNRR**. Il piano nazionale di ripresa e resilienza infatti predispone una serie di interventi a sostegno delle piccole e medie imprese, elemento fondante del tessuto produttivo italiano e con l'obiettivo di potenziare la capacità delle filiere connotate da una condizione di alta frammentazione che ha portato a problemi di competitività, soprattutto nei settori dove sono maggiormente rilevanti le economie di scala e la capacità di investimento.

Alla necessità di rafforzamento delle filiere produttive risponde la correlata sub misura.

Sub-misura: Competitività e resilienza delle filiere produttive

Il sostegno alle PMI includerà anche un focus dedicato alle filiere produttive. Il sistema produttivo italiano è caratterizzato da un'elevata frammentazione e dalla contenuta dimensione delle imprese rispetto alla media europea. Questo rende più difficile creare e sfruttare economie di scala, sostenere i costi dell'innovazione e aumentare la produttività. Questo intervento è volto a fornire un supporto finanziario agli investimenti (sia contributi, sia prestiti agevolati) attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, operativo dal 2012. Questo strumento mira a finanziare investimenti strategici, innovativi e progetti di filiera, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno ed è coerente con la normativa riguardante gli aiuti di stato. Le risorse renderanno possibili circa 40 contratti di sviluppo con un importante effetto leva sugli investimenti

Riferimenti normativi

- Decreto Mi.Se. del 9 dicembre 2014;
- Decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021;
- Decreto Mi.Se. del 2 novembre 2021;
- Direttiva Mi.Se. del 19 marzo 2021;
- [Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1, commi da 85 a 87;](#)
- M1C2 "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO".